

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1632

DEL 23/03/2015

Oggetto: **Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva". Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxx xxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). (Domanda collettiva xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxxxx).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, intitolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva";
- VISTO** il bando pubblico per l'ammissione agli aiuti previsti dalla predetta normativa adottato con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna n. 3682/2012 del 01/08/2012, secondo le Direttive di Attuazione recate dal D.A. n. 1082/Dec A/66 del 19 luglio 2012;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1632

DEL 23/03/2015

**PREMESSO** che la xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx - xxxxxxxx (CUAA:xxxxxxxxxx) ha presentato ai sensi del suddetto bando pubblico domanda collettiva, tra le altre, per la ditta xxxxx xxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

**PREMESSO** che, con determinazione n. 6347 del 13/12/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, veniva approvata la Graduatoria regionale delle domande presentate per l'intervento di cui all'art. 7 della L.R. 15/2010. L'istanza della ditta xxxxx xxxxx veniva inserita nell'elenco delle domande escluse con la seguente motivazione: *"Manca documento, dichiarazione dimissioni socio allegata alla domanda"*;

**PREMESSO** che in data 14/01/2014 la ditta xxxxx xxxxx presentava ricorso gerarchico avverso l'esclusione dalla graduatoria. Il Ricorrente rappresentava di essere associato unicamente alla "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx" e di non essere associato ad alcuna altra organizzazione di produttori. Al fine di comprovare quanto dichiarato, il sig. xxxxx trasmetteva, con nota pervenuta il 25/02/2014, la certificazione rilasciata dalla xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx attestante la cessazione della sua qualità di socio a far data dal 06/02/2013;

**PRESO ATTO** che la "dichiarazione dimissioni socio" allegata alla domanda non attiene alla condizione del Ricorrente di associato alla Società Cooperativa che ha presentato la domanda collettiva. Si ritiene, pertanto, sanato il relativo motivo di esclusione;

**RILEVATO** che con riferimento al primo motivo di esclusione: "Manca documento", la Ditta non eccepiva alcunchè. Pare opportuno porre in rilievo che il paragrafo 8 del bando di riferimento - Procedure operative, 8.1) Presentazione delle domande, dispone che: *"A pena di inammissibilità, le domande devono essere"*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1632

DEL 23/03/2015

*accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità”;*

**VISTO** l'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 2000, secondo il quale le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, se non sottoscritte dall'interessato in presenza di dipendente addetto devono essere *“sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”;*

**CONSIDERATO** il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo il quale *“la mancata allegazione, alla dichiarazione sostitutiva o all'istanza, della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge”* (Cons. Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3690). Pertanto, una dichiarazione o un'istanza non specificamente corredata dalla fotocopia del documento di identità è strutturalmente carente, nel senso che non offre alcuna garanzia legale in ordine alla autenticità della sua sottoscrizione e quindi alla provenienza e paternità della sottoscrizione da parte del soggetto che assume di esserne l'autore (Cons. Stato, V, 4 novembre 2004, n. 7140; cfr. anche: VI, 4 giugno 2009 n. 3442; 13 luglio 2009, n. 4420);

**CONSIDERATO** che continua a permanere l'irregolarità consistente nella mancata allegazione del documento di identità alla domanda di aiuto;

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, reso con nota prot. n. 4563 del 04/06/2014;

**SENTITO** il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1632

DEL 23/03/2015

## DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio delle Erogazioni degli aiuti e Controlli affinché la notifichi alla ditta ricorrente, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART.3** di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

**Il Direttore Generale**

Gianni Ibba